LEGISLATURA XVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 DICEMBRE 1891

In quanto, poi, alla parola effettivamente, della quale ho domandato la soppressione, il sotto-segretario di Stato...

Una voce. L'accetta!

Vollaro-De Lieto. Ah, l'accetta? Allora non ho altro a dire su questo punto.

Vorrei dire ora una parola sull'emendamento proposto dall'onorevole Gallavresi. Quando discuteremo l'articolo del ribasso, io proporrò che sia data piena facoltà alle Società di concedere ribassi, perchè è la prima volta che in un disegno di legge, o in qualsivoglia atto relativo a speculazione industriale, vedo stabilito il limite minimo; è il solo limite massimo che deve stabilirsi. Quindi, se quell'articolo non dovesse essere emendato in questo senso, sarebbe troppo grave e ammetterei l'emendamento dell'onorevole Gallavresi, il quale vorrebbe diminuire quel canone che noi ci sforziamo invece di aumentare.

Presidente. Onorevole Vollaro De Lieto, se il suo emendamento non è accettato dalla Commissione e dal Governo, converrà che Ella lo presenti sottoscritto da dieci deputati, altrimenti non potrei metterlo a partito.

L'onorevole Arnaboldi ha facoltà di parlare. Arnaboldi. Ringrazio l'onorevole Roux e l'onorevole Vollaro delle spiegazioni che hanno voluto favorirmi; ma voglio far loro osservare che non credo di esser caduto nell'errore, del quale si è fatto cenno, in quantoche la dicitura dell'articolo 11 non è ben chiara ed era facile accumulare insieme i canoni che sono espressi tanto nell' articolo 11 quanto nell' articolo 12. L'articolo 11 dice: " l concessionari di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico per l'interno di un Comune, o per un gruppo di Comuni contigui e allacciati ad un solo ufficio centrale .; e l'articolo 12 parla precisamente di esercizio telefonico intercomunale. Ora io non so quale differenza vi sia fra " gruppo di Comuni , e " esercizio intercomunale ". A me pare esista in ciò un cumulo di canoni che potrebbe contraddire allo spirito della legge. Ad ogni modo, accetto le spiegazioni datemi dalla Commissione, ma accettandole, desidererei che fosse meglio chiarita la dicitura dell'articolo 11 onde non producesse, nell'applicazione della legge, quella confusione che ha prodotto in me. Per queste semplici ragioni il relatore vorrà almeno darmi maggiori spiegazioni.

Roux, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Roux, relatore. Le spiegazioni le do subito.

L'onorevole Arnaboldi non ha che a leggere l'articolo 12 e confrontarlo con l'articolo precedente. Al servizio comunale, cioè, al servizio interno, per uso pubblico, sono pareggiati quei Comuni limitrofi, i quali hanno un solo ufficio centrale. Sotto il nome di Comuni contigui, si comprendono sicuramente anche quelle frazioni di uno stesso centro che hanno un solo ufficio, un solo circuito, una sola comunicazione, come se formassero un solo Comune allargato. Ora ciò non ha proprio niente a che fare col servizio intercomunale, pel quale si richiedono due uffici, uno di partenza, l'altro d'arrivo, due uffici centrali, mentre nel primo caso non ne occorre che uno solo, sia che il servizio riunisca diversi rioni di una città, sia che riunisca diverse frazioni o comunelli contigui in un solo circuito. Queste spiegazioni mi pare che dimostrino così bene la differenza fra i due articoli, che proprio non crederei che cosa si possa aggiungere per chiarire meglio il concetto della Commissione e della legge.

Presidente. L'onorevele sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi ha facoltà di parlare.

Pascolato, sotto segretario di Stato per le poste e pei telegrafi. Intorno a quest'articolo si è dibattuta la questione principale dell'entità del canone da pagarsi dalle Società, e si è udito sostenere da alcuno che il canone proposto dal Governo era troppo elevato, e da altri invece che era troppo mite.

Questo, a mio avviso, costituisce la migliore delle dimostrazioni che il canone proposto dal Governo era giusto ed equo.

L'onorevole relatore per verità risponde (difendendo la proposta di ribassarlo), che la Commissione ha portato altri aggravi ai concessionari, e che per conseguenza la diminuzione del canone è una specie di corrispettivo di questi più gravi pesi che vengono loro imposti. Ma a me sembra che se la Commissione ha, in qualche punto, gravato la mano sopra i concessionari, in altre cose ha favorito molto la loro causa.

E del resto l'appunto dei maggiori pesi che sono loro imposti, richiamato alla memoria della Camera dall'onorevole relatore, vale a dire il passaggio in proprietà dello Stato dopo 25 anni anche degli apparati, non costituisce tale modificazione che per noi valga il sacrificio di una terza parte del canone per tutto il tempo delle concessioni.

Il relatore anzi è caduto in un errore di fatto, in quello, cioè, di credere che il Governo proponesse che tutto il materiale, e tutti gli apparecchi, dopo trascorso il termine delle conces-